

AVV. CHIARA VADALA' – AVV. SIMONE DI SIMONE
AVV. RACHELE PRIMAVERA – AVV. FRANCESCA ROCCHI
AVV. DOMENICO MARASCIULO, VIA F. APRILE 5- 21100 VARESE
PEC: SIMONEDISIMONE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
CHIARAVADALA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG,
RACHELROSAROSARIAPRIMAVERA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
FRANDESCAROCCHI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
FAX 0658363599

TRIBUNALE CIVILE DI VARESE
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C

Per:

il Sig. Giacomo Maria Virone, nato a Caltanissetta il 20/12/1981 e residente in Seregno (MB) alla Via G. Pacini, 77, C.F. VRNGMM81T20B429X, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Chiara Vadala' (c.f. VDLCHR78B50H501A, pec:chiaravadala@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599), Simone Di Simone (c.f.:DSMSMN71A12H501H,pec:simonedisimone@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599) Rachele Primavera, (c.f. PRMRHL 58R70C342I pec:rachelerosarosariaprimavera@ordineavvocatiroma.org) e Francesca Rocchi (c.f. RCCFNC78M53H501N e pec francescarocchi@ordineavvocatiroma.org, fax 06874599661), tutti elettivamente domiciliati a Varese, presso lo studio dell'Avv. Domenico Marasciulo,Via F. Aprile 5 - 21100 Varese (Va) , giusta procura in calce al presente atto

ricorrente

Contro

- 1)il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in via Carlo Freguglia 1 – 20122 Milano
- 2)il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Direttore *p.t.*, con sede in Via Pola 11 – 20124 Milano, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Carlo Freguglia 1 – 20122 Milano;
- 3)USR, Ambito Territoriale di Varese, in persona del Direttore *p.t.*, con

sede in Via Copelli 6 -21100 Varese, domiciliato *ex lege* presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Carlo
Freguglia 1 – 20122 Milano; *convenuti*

Premesse in fatto e in diritto

Il sistema del reclutamento dei docenti nella scuola dell'obbligo e secondaria si basa sul D.Lgs. 297/1994, ripetutamente novellato nel corso degli anni e, da ultimo, completamente riformato con la L. 244/2007. Si desidera premettere all'esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una breve ricostruzione normativa al fine di meglio precisare la situazione del ricorrente ed il contenuto della presente domanda.

1. Ricostruzione normativa del percorso di accesso alla carriera di docente

L'art. 401 D.Lgs. 297/94, così come modificato dalla L. 124 del 3.5.99 prevedeva che l'assegnazione delle cattedre dovesse seguire un doppio binario: per il 50% dei posti la copertura doveva avvenire attraverso concorso pubblico, per l'altro 50% attraverso scorrimento delle graduatorie c.d. permanenti, a cui accedevano gli idonei non vincitori del concorso a cattedra (abilitati all'insegnamento) e gli abilitati attraverso i percorsi formativi specifici. Per la scuola secondaria nel 1990 (L. 341/90) veniva istituito uno specifico percorso con le Scuole di Specializzazione per l'Istruzione Secondaria (SSIS), un corso universitario biennale a cui potevano accedere i laureati e che formava specificamente all'insegnamento. Al termine del percorso formativo gli iscritti sostenevano un esame di stato equivalente all'abilitazione e che, quindi, costituiva titolo per l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Alla SSIS, a numero chiuso — stabilito secondo il fabbisogno programmatico indicato dal Ministero per ogni ciclo —, si poteva accedere solo tramite concorso pubblico e, al pari di tutti gli altri corsi di specializzazione universitari, era in regime di incompatibilità con il dottorato di ricerca e le altre scuole e corsi di specializzazione universitaria. Inoltre, alla SSIS era applicabile il regime della sospensione del corso, per motivi d'incompatibilità o personali (comma 1 dell'art. 8 della Legge n 398 del 30/11/1989).

Con L. 143/2004 le graduatorie permanenti venivano “chiuse” e, pertanto, l'accesso in graduatoria poteva avvenire solo attraverso la SSIS. Poiché la SSIS

aveva durata biennale, l'aggiornamento delle graduatorie veniva previsto con cadenza biennale (art. 1, comma 3 bis). L'iscrizione e la permanenza in graduatoria erano previsti su domanda dell'interessato ad ogni biennio di aggiornamento, ma, ovviamente, **la medesima L. 143/2004 prevedeva la possibilità del “cancellato” dalla graduatoria di iscriversi nuovamente in un successivo biennio di aggiornamento.**

All'art. 3 *ter* la L. 143/2004 prevede la possibilità dell'iscrizione con riserva nella graduatoria permanente. Ciò è consentito agli iscritti all'ultimo anno di SSIS (o ai laureandi in scienza della formazione primaria per la scuola di primo grado), affinché potessero essere già in graduatoria al momento del conseguimento del titolo, senza dover attendere il termine del biennio di aggiornamento. Inoltre, il comma 2 dell'art. 3 *ter* prevedeva l'iscrizione con riserva degli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione per il sostegno e privi di abilitazione all'insegnamento.

La legge non prevedeva altre forme di riserva oltre a questa, che è facoltativa e non obbligatoria.

Con L. 296 del 27.12.2006, all'art. 605, veniva previsto il mutamento delle graduatorie permanenti in “graduatorie ad esaurimento”: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*. La norma stabiliva però che: *“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004 (convertito L. 143/2004), i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e il corso di laurea in scienze della formazione primaria”*.

La legge stabiliva quindi, che si doveva, con successivi provvedimenti, far salvi gli effetti sulla graduatoria per chi avrebbe conseguito le abilitazioni successivamente alla trasformazione delle graduatorie in “graduatorie ad esaurimento”. Nello specifico, era espressamente indicato il diritto di inserimento sia degli abilitati, sia – con riserva – dei frequentanti i corsi.

Per quanto concerne la SSIS, i “frequentanti i corsi” erano unicamente gli iscritti e frequentanti il corso del IX ciclo. E difatti, con l. 244/2007 art. 2 comma 416 veniva mutato il sistema di reclutamento, e la legge prevedeva l'istituzione di nuovi corsi *post lauream*, che costituiranno l'unica forma di accesso alla professione di docente. L'attuazione della norma è rimasta lettera morta sino al DM 249/2010, con cui sono stati regolamentati i TFA (tirocinio formativo attivo). Il 10 settembre 2010 veniva emanato il decreto n. 249 che approvava il regolamento concernente: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

All'art. 15, comma 17, tale ultimo D.M. stabilisce che *"coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti"*.

Il 4 aprile 2011 è stato emanato il decreto ministeriale n. 139 - Attuazione del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, recante regolamento concernente "formazione iniziale degli insegnanti", trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Lo stesso decreto all'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle Università, in conformità al disposto del D.M. n. 249/2010 i tirocini formativi attivi (T.F.A.) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 15 commi 1 e 17, e successivamente i di cui all'art. 10.

Da ultimo, il decreto ministeriale 11 novembre 2011 (*Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*) all'art. 1 comma 19 ribadisce che *"sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più*

semestri aggiuntivi”.

Tuttavia, i TFA per ciascuna classe di concorso per l'anno scolastico 2011/2012 verranno attivati solo nel 2013. Nelle more della istituzione dei nuovi corsi per il reclutamento del personale docente, le SSIS vengono abolite, concludendo unicamente il IX ciclo, già iniziato prima della modifica legislativa.

Infatti, poiché il DM 12/07/2007 aveva dato avvio al IX ciclo SSIS (2007/2008 – 2008/2009) il Miur ha dovuto concludere quel ciclo ed ha provveduto alla chiusura delle SSIS con L. 133/2008 art. 64 comma 4 *ter*, che ha disposto la sospensione del X ciclo.

Pertanto, non può che ribadirsi che gli unici “frequentanti i corsi” cui deve essere garantito il futuro inserimento in graduatoria ad esaurimento sono quelli del IX e ultimo ciclo della SSIS che, infatti, sono destinatari di norma specifica: la L. 169/2008, art. 5 *bis*, che regola il diritto dei docenti del IX ciclo SISS ad essere inseriti in graduatoria. In virtù della succitata norma, gli iscritti al IX ciclo SISS vengono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento al conseguimento del titolo, utilizzando la “finestra di aggiornamento” prevista con il DM 42/2009, che integra le graduatorie per il biennio 2009/2011. La medesima L. 169/2008 art. 5 *bis*, comma 3, prevede, inoltre, la facoltà (e non l'obbligo) di iscrizione con riserva per coloro che, nell'anno accademico 2007/2008 sono frequentanti del corso di laurea in scienze della formazione primaria e dei corsi quadriennali di didattica della musica. **Non sono previste altre iscrizioni con riserva.**

Le graduatorie ad esaurimento restano regolate dalla L. 143/2004, che viene all'uopo ripetutamente modificata, per mutare la cadenza dell'aggiornamento delle graduatorie da biennale a triennale (art. 9 comma 2 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011) e, per sospendere i cicli SSIS successivi al nono (art. 64 comma 4 *ter* D.L. 112/2008) in accordo con il nuovo sistema di reclutamento.

Come accennato, quindi, con DM 42/2009 vengono aperte le graduatorie ad esaurimento per l'inserimento dei soggetti di cui all'art. 5 *bis* l. 169/08. Viene inoltre previsto che: *“possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità*

indicati all'art. 11, ai sensi dell'art.5 bis della legge n. 169/08, compilando il modello 2, coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A”.

Neppure in questo DM vengono previste altre possibilità di espressione di riserva.

Con DM 44/2011, come modificato dal DM 47/2011, vengono riaperte le graduatorie ad esaurimento per l'aggiornamento e lo scioglimento delle riserve, in relazione a chi, riservista, ha conseguito il titolo in tempo utile per l'anno scolastico 2011/2012.

Orbene, non esistendo più alcun ciclo SSIS, e non essendo ancora stati attivati i TFA, i docenti che non avevano completato il percorso SSIS alla data del 2007/2008 non potevano in alcun modo aver completato il percorso abilitante nelle more del DM 44/2011. Pertanto, è logico ritenere che tali norme non si possano riferire a questi soggetti.

E difatti, nessuna delle norme susseguitesì, e qui brevemente richiamate, ha preso in considerazione la peculiare situazione di quei soggetti che, al momento dell'abrogazione della SSIS e del passaggio ad esaurimento delle graduatorie permanenti, non erano né frequentanti il corso SSIS dell'ultimo ciclo, né abilitati, ma erano in una condizione di sospensione, per aver: 1) validamente intrapreso un percorso - acquisendo diritti e doveri conseguenti al conseguimento della posizione utile in graduatoria SSIS dei rispettivi cicli -; 2) validamente sospeso il percorso per incompatibilità in ragione della frequenza di un corso di dottorato di ricerca; 3) validamente preteso il diritto a concludere il percorso intrapreso, senza aver potuto, dal 2008 in poi, né terminare gli studi né conseguire una delle situazioni disciplinate dalla L. 169/08 (frequentare il IX ciclo) e dal DM 42/2009 e dal DM 44/2011 (conseguire il titolo abilitante).

Solo con il DM 249/2010 - inerente la regolamentazione dei TFA, la posizione di questi docenti viene presa in esame. E difatti il DM all'art. 15 comma 17 – già citato - prevede la possibilità per coloro che avevano superato l'esame SSIS, si erano iscritti e avevano poi sospeso la frequenza, di essere ammessi al TFA senza concorso (in soprannumero) e con riconoscimento dei crediti acquisiti.

Tuttavia, nei due termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (DM 42/2009 e DM 44/2011) nessun corso era stato concretamente attivato e, quindi, i docenti idonei SSIS, ma non abilitati, non avevano potuto conseguire il titolo abilitante né rivestire una delle posizioni di “riservisti in graduatoria” (ovverosia risultare frequentanti di un corso di abilitazione).

Con l’attivazione, nel 2013, dei primi TFA per l’anno accademico 2011/2012, il Miur specifica, con una propria Nota del 28.02.2013, che la **prerogativa dei “Congelati SSIS” di poter accedere in soprannumero ai percorsi di ai fini del conseguimento dell’abilitazione** *«non è sottoposta ad alcun limite temporale, è dunque da considerarsi permanente e può essere esercitata anche nei prossimi anni accademici»*. Ciò perché essi hanno il diritto – da cui non possono decadere – a conseguire l’abilitazione per cui avevano vinto il concorso di accesso al corso formativo, legittimamente interrotto e non potuto proseguire a causa delle modifiche legislative al reclutamento.

E difatti, giova ribadirlo, i cd. “congelati SSIS” si sono trovati nell’impossibilità materiale di terminare il percorso di studi. Una impossibilità più volte riconosciuta dal Ministero odierno convenuto, che ha ripetutamente ammesso come il susseguirsi delle novelle normative abbia concretamente penalizzato l’odierno ricorrente, impedendogli l’accesso al lavoro per cui già aveva vinto un concorso. Sul punto si veda la Nota ministeriale del 31/07/2008 (prot. n. 1726): *“In riferimento alla nota del 29/07/2008 relativa alla riammissione al I anno della SSIS degli specializzandi che avevano sospeso la frequenza della stessa per conseguire il dottorato di ricerca, si formulano le seguenti considerazioni. In presenza della sospensione della SSIS per l’a.a. 2008/2009 si ritiene di non poter autorizzare quanto richiesto. Il diritto a conseguire il diploma di abilitazione all’insegnamento presso la SSIS, legittimamente sospesa, deve essere garantito e potrà essere fatto valere in presenza della nuova normativa di cui all’art. 2, comma 416, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) per la quale i competenti uffici di questo Ministero stanno lavorando”* e la Nota ministeriale del 10/10/2008 (prot. n. 2313): *“Per l’a.a. 2008/2009 le SSIS completano esclusivamente il 2° anno del corso relativo al IX ciclo. Le SS.LL., nel rispetto dell’autonomia universitaria, vorranno disporre che gli studenti, che nei precedenti cicli hanno sospeso il 2° anno SSIS per giustificati motivi, tutelati da apposita normativa nonché gli studenti che hanno sospeso il 2° anno per aver superato l’accesso al dottorato di ricerca, possano*

completare il percorso SSIS nell'a.a. 2008/2009, ultimo anno di funzionamento della suindicata struttura”.

Terminati i corsi , il Ministero, con DM 572/2013, *“considerato il ritardo nell'espletamento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010 e la particolare situazione dei soggetti di cui all'art. 15 comma 17 del predetto decreto”* apre le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2013/2014, consentendo il solo scioglimento della riserva, a coloro che, riservisti, hanno conseguito il TFA nel primo ciclo, corso 2013, relativo all'anno accademico 2011/2012.

Nell'art. 1, comma 1 del D.M. 572/2013 relativamente allo scioglimento della riserva, infatti, si fa riferimento all'art. 6 comma 8 del DM n. 44 del 2011 che sancisce: *“Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'a.s. 2012/2013”*. E' evidente che tale norma non possa riferirsi all'odierno ricorrente e a nessuno degli “ex congelati SSIS”, poiché nessuno di loro avrebbe potuto conseguire in tempo utile l'abilitazione per l'anno scolastico 2012/2013 visto che, di fatto, in tutta Italia i T.F.A. ordinari, ovvero gli unici percorsi abilitanti esistenti dopo l'abolizione delle SSIS, si sono svolti solo nell'anno solare 2013, tanto che in uno dei considerando del dm 572/2013 si sottolinea *«il ritardo nell'espletamento dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010 e la particolare situazione dei soggetti di cui all'art. 15 comma 17 del predetto decreto»*.

Orbene, secondo l'art. 6, comma 8, il Ministero avrebbe dovuto prevedere un termine per lo scioglimento della riserva a coloro che conseguivano il titolo abilitante in tempo utile per l'anno 2012/2013. Inoltre il DM 44/2011 disciplina la domanda per la permanenza e la conferma della riserva già espressa, ma non prevede che si possa esprimere una riserva. Le uniche riserve normativamente previste, peraltro in modo facoltativo, sono quelle, sinora richiamate, relative a:

- Frequentanti il secondo anno di SSIS, ai sensi dell'art. 3 ter L. 143/2004, fin quando la SSIS non è stata abrogata;
- frequentanti il IX ciclo SSIS, al momento dell'abrogazione;
- frequentanti corso di laurea di scienze della formazione primaria;

- frequentanti i corsi quadriennali di didattica della musica.

Non sono normativamente previste – né come obbligo, né come facoltà – altre riserve e, quindi, i soggetti di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010, cui il DM 572/2013 è indirizzato non possono trovarsi in condizione di “riservisti”, se non per errori o interpretazioni estensive attuate autonomamente dai singoli Uffici Scolastici.

Ad oggi, quindi, i docenti SSIS che hanno completato il percorso attraverso il TFA non possono accedere alla graduatoria ad esaurimento, nonostante la suddetta graduatoria debba, per legge (L. 296/2006 art. 1 comma 605), garantire l'inserimento dei soggetti che hanno iniziato il percorso abilitante entro l'anno accademico 2007/2008 e nonostante il medesimo Ministero abbia previsto:

- a) il loro diritto a terminare il percorso abilitante senza ulteriori concorsi, accedendo in sovrannumero al TFA;
- b) l'impossibilità di decadere nel tempo da tale diritto e, quindi, la possibilità di terminare il percorso anche con successivi cicli del corso ;
- c) il loro diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che il DM 572/2013 dichiara, nei propri *consideranda*, di avere tali soggetti come destinatari.

La su menzionata norma del DM 2013 è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza di merito, che ha osservato come la previsione regolamentare sia in contrasto con le norme di rango primario e sia lesiva dei diritti quesiti, tutelati dall'art. 15 comma 17 DM 249/2010 (cfr ordinanze: Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Farroni c/ MIUR del 14 maggio 2014, Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Ferri M.R. c/ MIUR del 17.9.2013, Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro: Feliziani M. c/ MIUR n. 18/2014 del 17/03/2014, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro: Ciambelli c/ MIUR, del 14.5.2014, Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, Li Pira F. c/ MIUR del 30.9.2013; Tribunale di Roma, Sezione Lavoro cron 98707/13 del 9.9.2013; Tribunale di Terni, Sezione Lavoro Belfiore M. c/ MIUR, Cron. 1351 del 6.5.2014; Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro Carbone A. e aa c/ MIUR del 20.9.2013). Nonostante tutti questi precedenti, con DM n. 235 del 1 aprile 2014, il Miur ha provveduto a decretare il triennale aggiornamento delle

graduatorie provinciali ad esaurimento (per gli a.s. 2014-2017) e, all'art. 6, comma 2 ha previsto espressamente il caso dei docenti di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010, ribadendo la possibilità di iscrizione, sotto forma di scioglimento della riserva, per i soli docenti che espressero riserva di inserimento in attesa di conseguimento del titolo abilitante. La norma regolamentare già così fortemente censurata nel DM 2013 è stata quindi integralmente riproposta nel DM 2014 inerente l'aggiornamento triennale.

2. Date codeste premesse, è possibile precisare in fatto la posizione dell'odierno ricorrente.

Il Prof. Giacomo Maria Virone ha superato il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (di seguito denominata SILSIS) per l'anno accademico 2006/2007 classe A037 Filosofia e Storia.

Durante la frequenza, però, in data 29.11.2006, è stato costretto a sospendere la scuola per incompatibilità con il dottorato di ricerca in Filosofia, vinto *medio tempore*.

La sua posizione – come rappresentato in premessa – si è sbloccata solo con l'avvio del primo corso TFA, ovvero nel 2013.

Dunque, in seguito all'abrogazione delle SSIS, l'odierno ricorrente si è iscritto in soprannumero al TFA per la Classe A037 presso l'Università degli studi di Milano, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento in questa classe di concorso, in data 09.07.2013, con la votazione di 99/100.

Di conseguenza, alla prima riapertura utile delle graduatorie dopo l'effettivo conseguimento del titolo abilitante, con l'emanazione del D.M. n. 572 del 27.06.2013, art. 1, rivendicando il proprio diritto all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento a pieno titolo, ha tentato la presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, sede Provinciale di Varese, per la classe di concorso A037, ma è stato impossibilitato perché non presente negli archivi on-line.

Oggi, in occasione della riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento, a seguito del DM del 1 aprile 2014, n. 235, il ricorrente si trova nell'impossibilità di chiedere la permanenza, l'aggiornamento dei titoli, ed un eventuale trasferimento di provincia, attraverso l'inoltro della domanda nel sistema web

di istanze on-line, prevista come l'unica modalità consentita (v. art. 9, comma 2, DM 235/2014), atteso che il Dm impone la presenza di una preventiva riserva di iscrizione (v. art. 6, comma 2 DM 235/2014).

Non ritenendo legittima questa esclusione, egli ha provveduto all'inoltro della domanda di inserimento in formato cartaceo, nel rispetto dei termini di cui al DM 01.04.2014.

Con la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Varese, egli ha però verificato che la sua domanda non era stata accolta, poiché egli non risulta incluso in graduatoria.

Alla luce di tali premesse il ricorrente ritiene che l'attuale esclusione dalle Graduatorie provinciali di Varese, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DM 235/2014 in combinato con l'art. 9, comma 2 nonché dell'art.1 D.M. 572/.2013, nella parte in cui impedisce il suo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento via web, per la mancata pregressa presenza nel sistema informatico, sia meritevole di disapplicazione per i seguenti

MOTIVI

A.Giurisdizione del Giudice ordinario in materia di “graduatorie ad esaurimento”.

Giova dare preliminarmente conto del dibattito in termini di giurisdizione della presente controversia, al fine di sciogliere ogni dubbio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e avallato dalle SS.UU. della Suprema Corte.

Le graduatorie ad esaurimento hanno una diversa natura rispetto a quelle concorsuali, non sono ad esse assimilabili, ma devono, al contrario, essere ritenute frutto di atti datoriali privati. Difatti, le "graduatorie ad esaurimento", non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di: pubblicazione di un bando di concorso, valutazione comparativa dei candidati, compilazione della graduatoria finale), bensì, dette graduatorie ad esaurimento, rappresentano un elenco istituito per legge, ove sono stati utilmente collocati, soggetti, già, in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Pertanto, essendo gli atti di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti)

completamente autonomi e prescindenti rispetto agli atti ricompresi nel predetto procedimento amministrativo denominato “procedura concorsuale per l’assunzione”, gli stessi Decreti ministeriali in questione (ivi compreso il DM n. 572 del 27/6/2013), possono sicuramente assimilarsi alle “determinazioni volitive” poste in essere dal datore di lavoro privato, secondo lo schema “norma-potere-effetto” al quale si conforma la c.d. autonomia negoziale delle parti.

Consegue da ciò, che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie in discorso (g.a.e.), è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo" (come normalmente viene definita la posizione soggettiva del vincitore di un concorso pubblico non "utilmente" classificato in una graduatoria provvisoria per legge). Invero, mentre il primo (l'iscritto nella g.a.e.) vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa, il secondo, invece, ha soltanto l'aspettativa, esercitabile attraverso il controllo sulla regolarità dell'azione amministrativa, a che, entro la scadenza della graduatoria, possa raggiungere una posizione utile al collocamento in servizio. Da tanto, è evidente quindi, che competente a conoscere delle controversie nascenti e/o derivanti dalla contestazione delle graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti) è l'Autorità Giurisdizionale Ordinaria e precisamente il Tribunale in composizione monocratica nella figura del Giudice del Lavoro. Sono numerose le decisioni della giurisprudenza di merito dei giudici del lavoro che hanno dichiarato la giurisdizione ordinaria trattando di Graduatorie ad esaurimento.

Queste argomentazioni della sentenza Cassazione civile, 08/02/2011, n. 3032, sez. Unite sono condivise anche dal G.A., che ha osservato: "....chiaramente i D.M. disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti "... che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (T.A.R. Roma sez. III, sent. 31/12/2012, n. 10846; conf. T.A.R. Roma, Sez. III Bis, sent. 17/04/2014, n. 4202). Quest'ultima pronuncia ribadisce: "L'indirizzo giurisdizionale di questa

Sezione è stato altresì confermato da giudice di secondo grado che con decisioni n. 113/2012 e n. 774/2012 (Sezione VI Cons. di Stato) sulla natura giuridica dei D.M., disciplinanti organizzativamente le procedure di istituzione, aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e non, ha avuto modo di ribadire che ".....il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto, al di là del petitum formale, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi." Come la richiamata giurisprudenza ha precisato, infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi. Ciò vale certamente anche per gli atti che precludono l'inserimento nelle graduatorie, come avviene nel caso di specie." (v., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2144; T.A.R. Piemonte sez II, 22 ottobre 2013, n.1093; T.A.R. Umbria 7 agosto 2013, n.430; T.A.R. Campania - Napoli Sez. VIII, 23/05/2013, n. 2735).

Questo orientamento, del resto, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.1023/2000; Cass. SS.UU. n.11404/2003; Cass. SS.UU. n.1989/2004; Cass. 11563/2007; Cass. 14290/2007; ed infine, da ultimo Cass. SS.UU. Ordinanza n.3399 del 13 febbraio 2008) e diffusamente condiviso dai Tribunali di merito (v. tra tante Tribunale di Alba, Sezione Lav. sent. n. 49/13 del 19.6.2013 R.G.n. 334/12 e Tribunale di Firenze, sent. 17 maggio 2013).

La tesi che afferma la giurisdizione in favore del G.O. ai sensi dell'art 63 del D.lgs. n.165/2001 e s.m., nelle controversie che riguardano la questione dell'inclusione/attribuzione del punteggio, nell'ambito delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, è d'altronde confermata altresì dallo stesso DM 235/2014, qui in discussione, che all'art. 11, comma 6 prevede che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro"*.

B. Diritto ad inserimento sulla base di un diritto quesito.

Il quadro normativo delineato in premessa tratteggia la situazione dell'attuale

ricorrente come di vincitore di un concorso, che ha iniziato un percorso di arruolamento come docente di scuola secondaria, sotto la vigenza di un preciso assetto normativo costituito dall'obbligo di una scuola *post lauream* abilitante e dal diritto di inclusione in una graduatoria al termine di tale scuola (ai sensi dell'art. 3 della L. 143/2004 - peraltro richiamata dallo stesso DM 572/2013 - che recita «*L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1*»), con conseguente diritto alla chiamata a cattedra di docenti abilitati per scorrimento della suddetta graduatoria in base al punteggio via via acquisito negli anni.

Durante il percorso le norme sono state completamente mutate ed egli è stato messo in condizione di non potere – dal 2008 al 2013 – terminare validamente il suo percorso abilitante. Solo nel 2013, con il **TFA**, ha potuto conseguire l'abilitazione e solo con la riapertura delle graduatorie ex DM 572/2013 ha avuto un termine per l'inserimento in graduatoria.

Pur tuttavia, i DM 572/2013 prima e il DM 235/2014 oggi ritengono di escluderlo, accomunando la sua posizione a quella dei neo-abilitati, che hanno partecipato e vinto il concorso sotto la vigenza delle nuove norme.

Tali provvedimenti regolamentari sono però contrari alla legge, e specificamente all'art. 11 disp. prel. c.c. e all'art. 1 comma 605 L. 296/2006.

E difatti, ai sensi del citato art. 11, la legge non dispone che per l'avvenire e, quindi, la legge non può essere retroattiva né avere effetti retroattivi.

Inoltre, pur se la legge dovesse prevedere una retroazione, essa non può ledere i diritti quesiti dei singoli individui. Il principio della irretroattività della legge comporta che una nuova legge non possa applicarsi sia ai rapporti giuridici anteriori alla sua entrata in vigore, sia a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita. Inoltre, il suddetto principio, se può essere derogato da legge ordinaria, è da considerarsi tassativo per le fonti non legislative subordinate alla legge (i regolamenti), che devono rispettare i principi generali dell'ordinamento.

L'applicazione di tale principio alla situazione dei cd. soprannumerari comporta le seguenti considerazioni. L'odierno ricorrente, prima dell'entrata in vigore della riforma del sistema di reclutamento, dell'abolizione delle SSIS e del mutamento delle graduatorie in “ad esaurimento” aveva già maturato il diritto

all'ingresso in graduatoria cd. permanente e il conseguente diritto all'assunzione per scorrimento di quella graduatoria.

Tale diritto, entrato nella sua sfera giuridica, non può venir meno in ragione di innovazioni legislative, tanto meno di fonte secondaria.

E difatti l'irretroattività rappresenta un principio generale del nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi al Codice civile, oltre che un fondamentale valore di civiltà giuridica, a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto *“la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini”* (Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155).

La fondatezza di tale argomentazione trova riscontro nella stessa legge istitutiva delle graduatorie ad esaurimento, che ha espressamente indicato la necessità di fare salvi, in modo incondizionato, i diritti acquisiti dai soggetti già vincitori dei concorsi SSIS fino all'anno accademico 2007-2008.

L'esclusione di tali soggetti dalle graduatorie ad esaurimento è quindi lesiva sia del citato art. 11 disp. prel. c.c. sia della L. 296/2006.

Tale considerazione appare da sola sufficiente per ritenere il DM 235/2014 disapplicabile *in parte qua*, per contrarietà alla legge ordinaria, con conseguente inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'USR convenuto.

C. Inesistenza di un obbligo di riserva. Natura della riserva ed inesistenza di effetti decadenziali

Quanto fin qui osservato appare inoltre rafforzato da una ulteriore considerazione.

La lettera dei DDMM 572/2013 e 235/2014 implica l'esclusione dalle graduatorie per i sovrannumerari di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010 che *non* espressero riserva di iscrizione in graduatoria.

Tuttavia non indicano né quando né in base a quale norma tale “iscrizione con riserva” sarebbe dovuta avvenire.

Ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto perché manca un riferimento normativo in tal senso, in secondo luogo perché non è possibile comunque ricondurre effetti decadenziali a tale inottemperanza.

Quanto al primo rilievo, infatti, si deve osservare che nessuna norma di legge ha imposto un onere di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per gli iscritti SSIS con percorso sospeso.

E difatti, tutte le norme che prevedono una iscrizione con riserva, analiticamente elencate in premessa, la indicano come facoltativa e non obbligatoria e la stabiliscono per specifiche situazioni, tra cui non rientra quella dell'odierno ricorrente.

Il DM 235/2014, quindi, da un lato, conferma il diritto dei soprannumerari all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (art. 6, comma 2), ma dall'altro lato la condiziona ad un evento passato impossibile, poiché in concreto nessuno degli aspiranti docenti nella posizione dell'odierno ricorrente avrebbe potuto validamente inserirsi con riserva.

Orbene, atteso che il DM, per costante giurisprudenza, deve ritenersi atto privato datoriale e, quindi, negozio giuridico di diritto privato, esso non può che soggiacere alle norme del codice civile.

La clausola che ha un oggetto impossibile non può che ritenersi nulla e, quindi, secondo i principi della nullità parziale ex art. 1419 c.c., come non apposta, con salvezza del DM che persegue il chiaro scopo di aggiornare le graduatorie anche per i soggetti di cui all'art. 15, comma 17 DM 249/2010.

V'è di più.

Quand'anche la situazione dell'attuale ricorrente fosse assimilabile ad una di quelle disciplinate dalle norme sopra richiamate, che prevedevano la possibilità dell'inserimento con riserva su domanda del docente, la previsione del DM, che esclude i non riservisti dal diritto all'inserimento in graduatoria, deve comunque essere ritenuta in violazione di legge.

E difatti, le norme sopra citate non prevedono mai l'obbligo, ma solo la facoltà di iscrizione con riserva nelle more del conseguimento del titolo.

Orbene, in assenza di un obbligo, la mancata iscrizione non può costituire un inadempimento del docente e, quindi, non può far maturare effetti dell'inadempimento, come quello dell'esclusione della graduatoria.

Né in tal senso soccorre la lettera dell'art. 1 L. 143/2004, che prevede che l'iscrizione e la permanenza in graduatoria avvengano su domanda dell'interessato e che la mancata espressione della volontà di permanenza

importa cancellazione dalla graduatoria.

Infatti, se è vero che il lavoratore ha l'obbligo di iscriversi, non potendo pretendere che l'inserimento in graduatoria avvenga senza la sua domanda, ed ha l'obbligo di indicare la volontà di permanere in graduatoria ad ogni aggiornamento, è altresì vero che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis L. 143/2004, ogni docente, anche quello cancellato dalla graduatoria, ha diritto, ad ogni aggiornamento, a presentare una domanda di inserimento, con recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione.

Ciò perché la graduatoria, seppur "ad esaurimento" non può intendersi cristallizzata, ma è comunque in continuo aggiornamento, nel rispetto dei diritti maturati dal personale docente che si è abilitato secondo il precedente regime normativo.

Infatti, le graduatorie permanenti, oggi trasformate ad esaurimento - per effetto della periodicità del loro aggiornamento (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore in virtù dei nuovi titoli fatti valere) e della loro integrazione (con l'inserimento «a pettine» dei nuovi iscritti in ragione del punteggio vantato) - comportano inevitabilmente il mutamento di posizione dei singoli iscritti: siamo in realtà in presenza non tanto di «una successione di graduatorie, ma della modificazione periodica di una stessa graduatoria che dura nel tempo fino all'ipotetico suo completo esaurimento perché se così non fosse *“non vi sarebbe una graduatoria permanente (e unica) periodicamente aggiornata e integrata; ma vi sarebbe una graduatoria iniziale (tutt'al più periodicamente aggiornata) alla quale sono periodicamente aggiunte in coda le altre graduatorie che raccolgono i nuovi iscritti”* (TAR Lazio - sez. III bis, 3 aprile 2001, n. 2799).

D. Disparità di trattamento. Incostituzionalità del DM 235/2014 per disparità di trattamento tra personale ex art. 15 comma 17 DM 249/2010 e tra costoro e i docenti abilitati SSIS già in graduatoria (Corte Costituzionale, 09/02/2011, n. 41).

Per quanto fin qui analizzato, non può revocarsi in dubbio che i docenti soprannumerari abilitati con il **TFA** e i loro colleghi abilitatisi con il percorso SSIS ordinario siano equiparabili. Tale dato emerge chiaramente in ogni atto della Pubblica Amministrazione che ha accompagnato l'istituzione,

l'organizzazione e lo stesso funzionamento del **TFA**. Difatti la Nota del Dipartimento dell'Istruzione del MIUR prot. n. 549 del 28.02.2013, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e ai Rettori delle Università, sede dei , dopo aver ribadito che i "Congelati SSIS" possono accedere in soprannumero ai percorsi di ai fini del conseguimento dell' abilitazione, così come previsto dal D.M. 249/2010, e dal D.M. 11 novembre 2011, afferma che *“detta prerogativa non è sottoposta ad alcun limite temporale, e dunque da considerarsi permanente e può essere esercitata anche nei prossimi anni accademici. Al riguardo si fa inoltre presente come il **TFA** sia semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il "congelato" completa il percorso SSIS, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente (...)”.*

Ciò premesso la norma del D.M. 235/2014 che consente ai soli congelati SSIS che si fossero iscritti con riserva nelle more di conseguire il titolo abilitante, di iscriversi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, oltre che illegittima, per quanto sin qui sostenuto, appare altresì discriminatoria sia all'interno della categoria dei cd. soprannumerari, sia nei confronti degli abilitati SSIS ordinari.

E difatti, premesso che tutti questi docenti devono essere ritenuti equiparati agli abilitati SSIS, l'iscrizione in graduatoria non è stata subordinata ad alcuna riserva e ad alcun adempimento ulteriore alla semplice frequenza con profitto del corso.

Ed ancora, tra i cd. soprannumerari vi possono essere alcuni che, forzando il dato normativo, scelsero di chiedere una irrituale iscrizione con riserva in graduatoria e oggi si trovano avvantaggiati rispetto ai colleghi, di medesima preparazione, o magari anche più avanzati nelle graduatorie di merito dei rispettivi concorsi SSIS, che non poterono esprimere una irrituale riserva, perché correttamente non ricevuta dai rispetti USR.

L'effetto di tutto ciò è che i docenti di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010, tra i quali va certamente annoverato l'odierno ricorrente, vengono discriminati rispetto ai docenti abilitati SSIS dei nove cicli ordinari e vengono ancora discriminati all'interno della loro stessa categoria, poiché viene garantito il diritto di inserimento solo a coloro che hanno una iscrizione risalente nel tempo. In tal modo, il criterio meritocratico, che ha informato la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, viene derogato e subordinato

al mero criterio cronologico. La disposizione qui impugnata (art. 1 e 2 D.M. 572/2013), infatti, deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale dell'anzianità di iscrizione con riserva nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011-2014 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

Un tale contenuto normativo è stato già sanzionato, in altra fattispecie inerente la medesima legislazione. E difatti, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 41 del 2011, ha avuto modo di affermare il principio generale secondo cui non può superare il vaglio di costituzionalità, per il suo carattere irragionevole, un regolamento che, in aperto contrasto con i criteri informativi della richiamata normativa primaria di riferimento, sacrifica completamente il principio del merito, "posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti al fine di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica".

E. Lesione della buona fede contrattuale. Mai previste differenze tra congelati al momento della iscrizione al TFA. Profili risarcitori.

Tutto quanto sin qui esposto conduce a ritenere che il sistema di reclutamento dei docenti costituisca un *corpus* normativo autonomo, in cui sin dal percorso per il conseguimento dell'abilitazione si crea un rapporto assimilabile a quello di lavoro privatizzato tra docente precario e P.A. datrice di lavoro. La circostanza, confermata dalla Suprema Corte [*"Il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al d.lgs. n. 297/1994 e s.m.i., che configura una situazione di precarietà che viene bilanciata da una sostanziale e garantita immissione in ruolo, è escluso dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 368/2001, in applicazione del principio lexposteriorgeneralis non derogatlegi priori speciali. Nel settore scolastico, dunque, vige un corpus speciale autonomo, disciplinante la materia del reclutamento del personale"*]. (Cass. 20/6/2012 n. 10127, Pres. Vidiri Est. Napoletano, in Lav. nella giur. 2012, con commento di V. De Michele, 778)], conduce sotto altra prospettiva a ritenere che il docente in questione sia destinatario almeno di una c.d. offerta al

pubblico. Infatti, ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti in ruolo attraverso il sistema delle SSIS e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso e dell'abilitato SSIS di essere immesso in ruolo, *“sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di successiva determinazione del datore di lavoro”* (Cass. 12/1/2012 n. 240, Pres. Vidiri Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2012, 309).

Nel momento in cui il Miur ha aperto il **TFA** ai sovrannumerari “congelati SSIS”, al fine di far loro completare il percorso abilitativo, ha automaticamente prospettato l’esistenza di una certa “garanzia legale” dell’immissione in ruolo.

E difatti, l’indubbio dovere della P.A. di agire secondo i canoni di correttezza e di buona fede nell’esecuzione delle proprie obbligazioni (“anche l’azione della Pubblica amministrazione deve essere svolta nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza” - Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2000, n. 3910), contempla sicuramente anche il dovere di rispettare quanto lo stesso MIUR afferma nelle proprie comunicazioni ufficiali. Nel DM 249/2010, all’art. 15 comma 17, è stato chiaramente affermato il diritto dei cd. congelati SSIS all’abilitazione a mezzo **TFA**, finalizzata all’iscrizione in graduatoria e non è, al contrario, mai stata indicata una differenziazione o una possibile futura esclusione dalle graduatorie ad esaurimento. Orbene il diritto di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento non è idoneo a degradare di fronte ad atti che, per quanto visto sopra, sono di gestione privatistica del rapporto di lavoro. Il comportamento del Ministero dell’istruzione che si è determinato a non considerare “scioglibile” la riserva da parte di chi non era neppure tenuto ad effettuarla, contrasta, per quanto considerato, con i sopra ricordati obblighi di correttezza e buona fede ed *in primis* con l’affermazione contenuta nella nota

MIUR prot. n. 549 del 28 febbraio 2013, nella quale il Ministero resistente ha stabilito che “il sia semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il "congelato" completa il percorso ssis, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente ...”.

Inoltre, la decisione di prevedere una illegittima esclusione solo dopo “l’offerta al pubblico”, costituita dall’avvio dei corsi e solo dopo l’avvenuta adesione dei docenti – attraverso l’iscrizione al corso e la frequenza – costituisce una evidente lesione del principio della buona fede nell’esecuzione del contratto, che si traduce in un inadempimento, idoneo a far sorgere, in capo al docente escluso, un diritto al risarcimento del danno, vuoi per le spese affrontate per partecipare prima alla SSIS e poi al **TFA** (v. versamenti tasse universitarie, **all. 12**), vuoi per il mancato guadagno in relazione alle future possibilità lavorative, vuoi sotto il profilo del danno alla professionalità e alla dignità del lavoratore.

Orbene, il dott. Virone ha affrontato la spesa di € 2.500 di tassa universitaria per completare il percorso abilitante nella prospettiva di aumentare le proprie possibilità di lavoro, attraverso l’ingresso in graduatoria ad esaurimento. Per quanto sopra argomentato, dalla responsabilità del Ministero per la lesione del principio di buona fede contrattuale deriva il diritto alla refusione di tale spesa, oltre al diritto al risarcimento del danno da perdita di guadagno e da lesione della professionalità, ai sensi dell’art. 2057 c.c., da quantificarsi in via equitativa.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in atti,

CHIEDE

Che l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

in via principale: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale di Varese di cui art. 1 comma 605 L. 296/2006, con conseguente disapplicazione dell’art. 1 comma 1 DM 572/2013 nella parte in cui subordina il preteso diritto all’avvenuta precedente dichiarazione di iscrizione con riserva nelle medesime graduatorie, voglia condannare il Ministero convenuto all’inserimento immediato del ricorrente nella su menzionata graduatoria ad esaurimento provinciale di Varese, con le decorrenze di cui al DM 572/13 e con i punteggi degli abilitati SSIS.

In subordine: nella denegata ipotesi di un rigetto della domanda principale, accertata e dichiarata la lesione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno, nella misura di € 2.500 per le spese sopportate per l'iscrizione al corso TFA, oltre al danno da lesione alla professionalità e mancato guadagno, da valutarsi in via equitativa.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Certificato attestante la sospensione SILSIS per dottorato e l'ammissione al TFA in soprannumero oltre che il conseguimento dell'abilitazione TFA;
- 2) domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali all'USR Lombardia, sede Provinciale di Varese, per la classe di concorso A037, presentata in data 10.05.2014;
- 3) Ordinanze Tribunali civili, sezione Lavoro, di Roma, Perugia, Salerno, Napoli, Caserta, Terni, Brescia, Bergamo, Massa Carrara, Firenze, Benevento, Foggia;
- 4) Decreti di inserimento in GaE a seguito delle ordinanze sopra menzionate;
- 5) DM 235/2014;
- 6) DM 572/2013;
- 7) D.M. 249/2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e che il ricorrente versa nelle condizioni reddituali di esenzione, come da autocertificazione in atti.

Roma/Varese, 07.11.2014

Avv. Simone Di Simone

Avv. Rachele Primavera

Avv. Francesca Rocchi

Avv. Chiara Vadala